

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	729
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	729
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3111)	729
PRESIDENTE	729, 731, 733
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	730, 731, 733
FORA ALDOVINO	730
FRANZO	731
MARENGHI	731
BIANCO	731, 733
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	735

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sangalli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Zanibelli sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Pavan.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3111, concernente provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, del provvedimento in esame abbiamo già esaurito la discussione generale nella seduta del 2 agosto di quest'anno. Successivamente non ci fu possibile proseguire l'esame per le difficoltà insorte da parte della IV Commissione (Finanze e tesoro), che dovette lungamente discuterne l'articolo 5. Attraverso questo articolo l'VIII Commissione del Senato aveva introdotto una garanzia sussidiaria dello Stato, operante fino al 70 per cento circa delle perdite, sui mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, e alle piccole aziende. Tanto il Ministro dell'agricoltura che il Sottosegretario di Stato, onorevole Pugliese,

quanto io stesso siamo intervenuti in questo processo di discussione e di studio a sostenere la tesi favorevole all'accoglimento di questa garanzia statale che, secondo noi, avrebbe facilitato l'accesso al credito da parte soprattutto delle piccole aziende.

Si è, infine, pervenuti ad un accordo sulla base di una serie di emendamenti, concordati di concerto fra i Ministri dell'agricoltura e del tesoro e la IV Commissione finanze e tesoro, all'approvazione dei quali da parte nostra la IV Commissione ha condizionato l'espressione del parere favorevole, pervenutosi in data odierna.

Per illustrarne la portata, il rappresentante del Governo, onorevole Pugliese, ha chiesto la parola. Gliela concedo, avvertendo che, conseguentemente, a norma dell'articolo 83 del regolamento della Camera, si intende riaperta la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Ritengo sia utile comunicare agli onorevoli colleghi i risultati delle lunghe e laboriose discussioni intervenute tra i rappresentanti della Commissione finanze e tesoro, il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura. La Commissione finanze e tesoro ritiene prima di tutto, nell'esaminare il provvedimento, che il contributo dello Stato del 4,50 per cento sul pagamento degli interessi non sarebbe stato sufficiente giacché non riteneva attuabile quel piano di collocamento delle obbligazioni che è parte integrante del disegno di legge. Difatti, si argomentava, il piano di collocamento, partendo dalla ipotesi della vendita delle obbligazioni a lire 90, era irrealizzabile, in quanto le quotazioni delle obbligazioni sul mercato si aggirano intorno alle 81-82 lire.

A seguito di nuovi colloqui, il peso del contributo dello Stato sul pagamento degli interessi fu portato al 3,50 per cento. E per far sì che l'ipotesi della vendita delle obbligazioni a 90 lire fosse realizzabile, si è dovuto, all'articolo 1, introdurre la garanzia dello Stato sulle obbligazioni stesse. Abbiamo oggi fondato motivo di ritenere, dopo meditato studio, che il piano di ammortamento delle obbligazioni sarà realizzato.

Superata questa difficoltà un'altra ne restava, quella relativa all'articolo 5, concernente la garanzia dello Stato su mutui concessi alle piccole aziende e ai coltivatori diretti.

Giacché la Commissione finanze e tesoro non ha ritenuto di poter approvare questa garanzia, si è reso necessario sostituirla con altre agevolazioni che rendessero ugualmente

facile l'accesso ai mutui. Lo si è fatto prima di tutto con un articolo, che rende più snella la procedura, giacché alla documentazione di rito, normalmente richiesta per queste operazioni, si sostituisce una semplice dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

Tuttavia, siccome questa formula poteva dar luogo ad inconvenienti, in dipendenza di eventuali imperfezioni del documento notarile, si è previsto anche un premio di assicurazione, che, essendo del 0,10 per cento, non incide in misura eccessiva sulle spese.

Un altro accorgimento studiato — ed accettato — consiste nell'obbligo, da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in caso di vendita forzata a causa di mancato pagamento del mutuo, di intervenire nella vendita stessa, offrendo un prezzo non inferiore al prezzo di stima del fondo stesso e che verrà calcolato in base ad un accordo tra la Cassa medesima e l'Ispettorato dell'agricoltura.

Debbo fare rilevare, a questo proposito, che nel momento in cui l'istituto mutuante sta per concedere un mutuo ad un piccolo proprietario o a un coltivatore diretto, tende naturalmente a ribassare la valutazione dell'immobile e su questa cifra, già calcolata per difetto, concede poi una somma che corrisponde soltanto alla metà o addirittura ad un terzo di essa. Tutto questo perché l'istituto teme che in caso di forzata alienazione l'immobile scenda di valore, timore in sostanza fondato nella generalità dei casi, ma inconsistente, oggi, di fronte al sicuro acquisto, a prezzo concordato, da parte della Cassa.

Si è pensato, infine, a far sì che possano fruire di questo provvedimento anche coloro che si sono avvantaggiati delle leggi precedenti; e ad accordare le possibilità di cumulare, sia le agevolazioni che si sono ottenute con la legge 26 luglio 1956 n. 839, sia quelle previste da questo provvedimento.

Questo è quanto è stato possibile ottenere dalla Commissione finanze e tesoro in cambio della rinuncia alla garanzia dello Stato. Ritengo che leggendo articolo per articolo le varie disposizioni concordate potremo forse più tranquillamente procedere all'esame e, spero, all'approvazione, del disegno di legge.

FORA. Riconosciamo che ciò che in questo momento urge è l'approvazione rapida di una legge che vada incontro alle esigenze delle aziende olivicole, ma nel caso specifico debbo osservare che il disegno di legge che stiamo esaminando è complicatissimo; inoltre esso

prevede l'iscrizione ipotecaria, che non si può ottenere senza certificato notarile, ora, prima di rilasciare questo certificato, il notaio deve eseguire ricerche ed accertamenti per gli ultimi 30 anni, per vedere se non ci siano stati passaggi di proprietà o ipoteche: il che vuol dire che il certificato sarà costosissimo. In più, l'ipoteca grava per il 5 per cento sul mutuo: per cui, facendo le somme, non so se si possa affermare che i mutui vengono concessi a condizioni di favore, come gli agricoltori si attendono.

FRANZO. Non si può negare che un certo sforzo sia stato fatto da parte degli onorevoli colleghi della IV Commissione per accogliere almeno parzialmente la nostra impostazione. Per quanto riguarda l'articolo 5, cioè la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata, anch'io, sulla scorta dei precedenti della legge sulla montagna, penso che il sistema della garanzia non sia molto producente, perché gli istituti di credito continuano a far resistenza di fronte ai piccoli coltivatori. Noi perciò continuiamo a girare intorno a questo problema senza mai riuscire a risolverlo. Secondo me dobbiamo formulare una volta per tutte un voto cordiale, sincero ma fermo, all'indirizzo degli onorevoli colleghi, perché venga affrontato questo problema. E, nella mia opinione, lo si affronterà soltanto istituendo un fondo di garanzia. Qui si parla di 10 miliardi, ma se invece si fosse parlato di 9 miliardi e se ne fosse destinato uno per il fondo garanzia onde fronteggiare le eventuali inadempienze dei piccoli coltivatori, si sarebbe affrontato direttamente e seriamente il problema. Invece continuiamo a fare delle bellissime leggi che però rischiano di non essere applicabili.

Tuttavia non ho alcuna intenzione di ritardare l'approvazione del provvedimento di cui riconosco l'urgenza.

MARENGHI. Riconosco la fondatezza dei rilievi fatti dall'onorevole Franzo, tuttavia, se anche non mi illudo che possa risolvere il problema, ritengo che il provvedimento al nostro esame, come ha detto l'onorevole Presidente, rappresenti un passo avanti. Già la dichiarazione notarile permette di guadagnare dei mesi.

E considero anche positivo l'intervento della Cassa per la piccola proprietà contadina, che garantisce il mantenimento del prezzo valutato al momento del mutuo.

Resta peraltro in piedi il problema del fondo di garanzia, di cui altri prima di me ha parlato, per agevolare seriamente i piccoli

proprietari. Personalmente potrei citare decine di casi in cui non si riesce a conseguire i benefici previsti dalle leggi perché si chiedono tali e tante garanzie che è assolutamente impossibile fornirle tutte.

BIANCO. Debbo anch'io esprimere i miei dubbi sulla effettiva bontà del nuovo metodo introdotto per la documentazione della proprietà. A me pare che la spesa sia addirittura superiore a quella che attualmente si sostiene per il semplice rilascio dei certificati ipotecari.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei dissipare le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Forca e Bianco, per quanto riguarda le spese di documentazione, e richiamo, perciò, la loro attenzione sul disposto dell'articolo 8 del disegno di legge, in virtù del quale gli atti e i contratti relativi ai mutui sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, e gli stessi onorari notarili sono ridotti alla misura di un quarto. Inoltre, si deve tenere nel dovuto conto l'economia di tempo realizzata che pure ha la sua importanza.

Ritengo, pertanto, che la Commissione possa accogliere l'invito ad approvare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Devo riconoscere di aver pensato, anch'io all'opportunità che una parte dei 10 miliardi fosse devoluta a un fondo di garanzia; tuttavia è necessario, oggi, far pervenire delle provvidenze agli agricoltori anche perché nulla vieta, in seguito, all'iniziativa parlamentare di riprendere il problema.

D'altra parte, bisogna tener conto dei molti lati buoni di questo provvedimento, a cominciare dalla possibilità del cumulo delle provvidenze, per finire al nuovo principio, assai importante, che consente una maggiore facilità nel rilascio dei certificati. La stessa garanzia statale, se anche fosse stata mantenuta, non avrebbe aggiunto molto, a mio avviso, a queste facilitazioni.

Del resto, dopo l'ulteriore intervento del rappresentante del Governo mi pare che siano emersi abbastanza chiari i lineamenti della disciplina che il disegno di legge e gli emendamenti concordati propengono.

Passiamo, pertanto all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento costituito ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1957

di sue obbligazioni ad ammortamento ventennale, secondo le autorizzazioni ottenute a norma di legge, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire dieci miliardi, al tasso del tre per cento agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-1956.

L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli ».

Do lettura dell'emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo 1, proposto dalla Commissione finanze e tesoro:

« Il Consorzio Nazionale per il Credito agrario di Miglioramento, costituito ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ventennali rimborsabili a decorrere dal nono anno, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per cento, agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-56.

L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli.

Le obbligazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assistite dalla garanzia statale per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3

« Per mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è consentito un periodo di pre-ammortamento di otto anni, durante il quale

l'agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del tre per cento.

L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti in dodici anni successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« I mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le neviccate o gelate dell'annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto ».

Avverto che la Commissione finanze e tesoro ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« I mutui possono essere concessi anche per le spese di ripristino sostenute successivamente al verificarsi degli eventi di cui al precedente articolo 1 e prima della entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di aziende per le quali ricorrano le condizioni previste dalla presente legge e che risultino beneficiarie di contributi a termine della legge 26 luglio 1956, n. 839, potranno essere concessi mutui per la differenza tra la spesa complessiva occorrente per il ripristino ed il sussidio concesso allo stesso titolo in applicazione della citata legge ».

Per l'esatta interpretazione del primo comma di questo articolo, vorrei fosse ben chiaro che la causa dei danni a cui si riferisce la disposizione — neviccate o gelate — non è alternativa: vale a dire che è considerato anche il caso che un'azienda abbia avuto a soffrire tanto per neviccate quanto per gelate.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Sui mutui concessi a coloro che rivestono la qualifica di coltivatore diretto, singoli o associati, e alle piccole aziende è prevista la ga-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1957

ranza sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Ai fini del precedente comma, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione delle norme del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 ».

Do lettura dell'emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo 5, proposto dalla Commissione finanze e tesoro:

« In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o da piccoli proprietari per i mutui di cui alla presente legge, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina deve intervenire nella vendita, offrendo di acquistare gli immobili a prezzo non inferiore al valore di stima stabilito ai fini della concessione del mutuo da concordarsi tra il Consorzio nazionale di credito di miglioramento ed il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per i terreni acquistati dalla Cassa per la piccola proprietà contadina, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed aggiunte ».

BIANCO. Propongo di sostituire le parole « se tale stima sia stata concordata », con le parole « da concordarsi ». Diversamente, qualora tale stima non fosse stata concordata, la Cassa non interverrebbe.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Bianco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione finanze e tesoro, con la modifica proposta dall'onorevole Bianco e accettata dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del tre per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo nel pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento ».

Do lettura dell'emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo 6, proposto dalla Commissione finanze e tesoro

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del tre per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui ».

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo.

Il pagamento del contributo sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione finanze e tesoro ha presentato il seguente articolo 7-bis.

« Per la concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 della presente legge, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento chiederà ai mutuatari, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sarà provveduto mediante premio di assicurazione ».

Resta inteso e voglio che resti anche agli atti, che è in facoltà del mutuatario valersi

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1957

dei mezzi normali per la dimostrazione della proprietà in questo caso, egli non sarà tenuto a pagare il premio di assicurazione.

Pongo in votazione l'articolo 7-*bis*.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8

« Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo, e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

« Nelle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il quaranta per cento alla coltura dell'olivo, lo Intendente di finanza concede la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovrapposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10

« Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno iscritti i seguenti stanziamenti

Esercizio 1957-58 . . .	L.	52.500.000
» 1958-59 . . .	»	315.000.000
» 1959-60 . . .	»	450.000.000
» 1960-61 . . .	»	450.000.000
» 1961-62 . . .	»	450.000.000
» 1962-63 . . .	»	450.000.000
» 1963-64 . . .	»	450.000.000
» 1964-65 . . .	»	450.000.000
» 1965-66 . . .	»	393.300.000
» 1966-67 . . .	»	336.300.000
» 1967-68 . . .	»	288.000.000

Esercizio 1968-69 . . .	L.	288.000.000
» 1969-70 . . .	»	288.000.000
» 1970-71 . . .	»	288.000.000
» 1971-72 . . .	»	288.000.000
» 1972-73 . . .	»	288.000.000
» 1973-74 . . .	»	288.000.000
» 1974-75 . . .	»	288.000.000
» 1975-76 . . .	»	288.000.000
» 1976-77 . . .	»	288.000.000
» 1977-78 . . .	»	187.200.000
» 1978-79 . . .	»	86.400.000

Alla copertura della spesa di lire 52.500.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 52.500.000 del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Do lettura dell'emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo 10, proposto dalla Commissione finanze e tesoro

« Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno iscritti i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1957-58 . . .	L.	10.000.000
» 1958-59 . . .	»	245.000.000
» 1959-60 . . .	»	350.000.000
» 1960-61 . . .	»	350.000.000
» 1961-62 . . .	»	350.000.000
» 1962-63 . . .	»	350.000.000
» 1963-64 . . .	»	350.000.000
» 1964-65 . . .	»	350.000.000
» 1965-66 . . .	»	350.000.000
» 1966-67 . . .	»	350.000.000
» 1967-68 . . .	»	350.000.000
» 1968-69 . . .	»	350.000.000
» 1969-70 . . .	»	350.000.000
» 1970-71 . . .	»	350.000.000
» 1971-72 . . .	»	350.000.000
» 1972-73 . . .	»	350.000.000
» 1973-74 . . .	»	350.000.000
» 1974-75 . . .	»	350.000.000
» 1975-76 . . .	»	350.000.000
» 1976-77 . . .	»	350.000.000
» 1977-78 . . .	»	340.000.000
» 1978-79 . . .	»	105.000.000

Alla copertura della spesa di lire 10.000.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 10.000.000 dello stanziamento del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1957

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza

produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56 » (3111):

Presenti e votanti 30

Maggioranza 16

Voti favorevoli 30

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Armosino, Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bianco, Biasutti, Bolla, Bonomi, Burato, Chiarini, Ferrari Riccardo, Fina, Fora, Aldovino, Franzo, Germani, Gozzi, Helfer, Magnani, Marengli, Miceli, Pecoraro, Rosati, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zambelli e Zanoni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI